



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

ORDINE AVVOCATI TERNI RICEVUTO
24 OTT 2018
PROT. n. 2690/11

A tutti i curatori *PEL*
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni *MANI*
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni *PEL*
Al Consiglio Notarile di Terni

VENDITE CON MODALITÀ TELEMATICHE

Ad integrazione dell'avviso del 20.09.2018, cui è stata allegata la nuova bozza di ordinanza di vendita delegata ex artt. 107, co. 2, l.f. e 591-bis c.p.c. adeguata alla modifica dell'art. 569, co. 4, c.p.c. introdotta dall'art. 4, co. 1, lett. e), d.l. 59/2016, si precisa che spetta ai curatori (nei fallimenti) e ai liquidatori e/o ai commissari giudiziali (nei concordati preventivi) la segnalazione dell'eventuale esistenza, in relazione alle singole vendite da effettuare (in base alle previsioni del programma di liquidazione, ovvero, nei concordati preventivi, del piano concordatario) ai sensi dell'art. 107, co. 2, l.f., di concrete e specifiche ragioni per le quali lo svolgimento della procedura competitiva con modalità telematiche sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura concorsuale.

In presenza di una siffatta segnalazione, il curatore (o liquidatore) allegnerà all'istanza di autorizzazione all'avvio della procedura competitiva anche la bozza dell'ordinanza di vendita con modalità non telematiche, nella versione già in uso prima dell'avviso del 20.09.2018 (aggiornata, per quanto attiene alla disciplina della pubblicità, mediante "circularizzazione" del 14-28.03.2018), che verrà utilizzata dal giudice delegato laddove quest'ultimo ravvisi, in base a quanto segnalato dall'istante, l'effettiva sussistenza dei presupposti di operatività nel caso concreto della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 569, co. 4, c.p.c. per lo svolgimento della procedura competitiva di vendita con modalità non telematiche.

Terni, 24.10.2018

I giudici delegati
(dott. *Alessandro Nastri* e dott.ssa *Luciana Nicoli*)

